



# Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
S3.13 UFFICIO AIA

## AUTORIZZAZIONE N. 483 / 2020

**OGGETTO: DITTA ECONORD SPA CON SEDE LEGALE A VARESE IN VIA GIORDANI N.35 E IMPIANTO A FIGINO SERENZA IN VIA DON L. MERONI N.56. ESITO ISTRUTTORIA PER MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.51/A/ECO DEL 18/09/2012 E SMI, RILASCIATO AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I..**

### IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il P.D. n.51/A/ECO del 18/09/2012 di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla ditta RISORSE ECOLOGICHE SRL e i successivi atti di modifica non sostanziale e aggiornamento per l'impianto a Figino Serenza in via Don L. Meroni n.56;

RICHIAMATO l'atto adottato dal SUAP di Mariano C.se in data 19/12/2017 di voltura del suddetto PD n.51/A/ECO del 18/09/2012 a favore della Società ECONORD SPA con sede legale in Comune di Varese via Giordani n. 35 con decorrenza dal 1 gennaio 2018;

ATTESO che in data 10/08/2020 è pervenuta agli atti provinciali la pratica n. 01368180129-

10082020-1048 presa in carico dal SUAP di Mariano C.se relativa alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata da ECONORD SPA per sostituzione della filtropressa e riposizionamento delle apparecchiature per la disidratazione dei fanghi all'interno del capannone;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 21/09/2020 da ECONORD SPA in riscontro alle richieste formulate da ARPA con nota n.113262 del 21/08/2020;

PRESO ATTO del nulla osta per la realizzazione delle modifiche richieste espresso da ARPA con nota n.129753 del 28/09/2020.

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- il processo non subirà alcuna modifica in quanto il separatore centrifugo svolgerà le medesime funzioni della filtropressa che andrà a sostituire, apportando i seguenti vantaggi: riduzione della lunghezza delle linee di alimentazione, dismissione della tramoggia aperta, passaggio da un sistema aperto ad un sistema chiuso, riduzione dei tempi di disidratazione del fango;
- le modifiche richieste dal Gestore sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nel presente atto;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'AIA, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nel P.D. n.51/A/ECO del 18/09/2012 e successive modifiche;
- RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Mariano C.se per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;
- VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## **DETERMINA**

1. di autorizzare la sostituzione della filtropressa con il separatore centrifugo avente le caratteristiche indicate nella documentazione trasmessa dall'Azienda e il riposizionamento delle apparecchiature per la disidratazione dei fanghi all'interno del capannone come riportato nella planimetria "*Tavola n.2 – Planimetria generale progetto – agg. settembre 2020*", parte integrante del presente atto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) dovrà essere comunicata a Provincia, Comune e ARPA la data di fine lavori entro 15 giorni dal termine degli stessi e la data di messa in funzione della nuova linea fanghi;
  - b) l'impianto di centrifugazione dovrà essere dotato di sistema di nebulizzazione di sostanze deodorizzanti nella coclea elevatrice dei fanghi disidratati;
  - c) a decorrere dalla data di fine lavori, il locale indicato in planimetria come "*area oggetto di intervento ex locale filtro pressa*" viene escluso dal perimetro del complesso IPPC, pertanto al suo interno non potranno essere svolte attività incluse nell'elenco di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. né attività non rientranti tra quelle del suddetto allegato VIII ma tecnicamente connesse alle stesse;
  - d) a decorrere dalla data di dismissione della filtro pressa, la prescrizione di cui al paragrafo E.1 IV), relativa al convogliamento all'esterno delle emissioni generate dall'impianto di filtro pressatura è da intendersi superata.
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n.51/A/ECO del 18/09/2012 e s.m.i., che si intendono qui integralmente riportate, qualora non

espressamente variate dal presente atto;

3. ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06 e s.m.i., che il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;
5. di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri Soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto .

#### **DISPONE**

1. La notifica del presente atto al SUAP di Mariano C.se ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale.

#### **DÀ ATTO**

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 02/10/2020

**IL DIRIGENTE**  
**BINAGHI FRANCO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)